

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
Sezione III - Giudice dott. Carlo Stefano Boerci

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 48964/2025 promossa da:

A.P. (C.F. (...)), con il patrocinio dell'avv. GIORGIO GIUSEPPE LAZAR (p.e.c. giorgio.lazar@crema.pecavvocati.it)

-attore-

contro

D. S.P.A. (C.F. (...)), quale mandataria di L.P.N. 2023 S.R.L. (C.F. (...)), con il patrocinio dell'avv. ROBERTO CALABRESI (p.e.c. rcalabresi@pec.slcg.it)

-convenuta-

Svolgimento del processo - Motivi della decisione

1. Fatto e svolgimento del processo

Viene qui in decisione l'opposizione all'esecuzione ex art. 615 comma primo c.p.c. spiegata dal Sig. P. a seguito dell'atto di precetto notificatogli in qualità di fideiussore della società P.P. s.r.l.

La società P.P. aveva stipulato un contratto di conto corrente con la B.P.S. la quale, a fronte dell' inadempimento della correntista, ha ottenuto dal Tribunale di Brescia il decreto ingiuntivo n. 1045/2021 che ingiungeva alla società P.P. e ai suoi fideiussori - tra i quali il Sig. P. - il pagamento in solido della somma di Euro 216.206,80, oltre interessi e spese di lite.

Gli ingiunti hanno instaurato tempestivamente il giudizio di opposizione ex art. 645 c.p.c. che, tuttavia, si è estinto ai sensi degli artt. 181 e 309 c.p.c., con conseguente esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto nei confronti di tutti i fideiussori.

Nelle more il credito oggetto del decreto ingiuntivo è stato ceduto, nell'ambito di una operazione di cartolarizzazione in blocco di crediti, alla L.P.N. 2023 srl che, attraverso la mandataria D. s.p.a., ha notificato al Sig. P. il decreto ingiuntivo unitamente all'atto di precetto oggi opposto.

Va preliminarmente rilevato che, nell'atto di opposizione, il Sig. P. ha indicato tra i convenuti, oltre alla cessionaria L.P.N. 2023 srl e alla mandataria D. s.p.a., anche la debitrice principale P.P. Srl in liquidazione giudiziale e i cofideiussori Sig.ri P.A. e P.L..

Tuttavia, il giudice, non essendo stata depositata prova della notificazione dell'atto introduttivo alla debitrice principale e ai cofideiussori, ha assegnato all'opponente il termine

di sette giorni per fornire chiarimenti e depositare eventualmente la prova dell'avvenuta notifica. Decorso inutilmente tale termine, il giudice, prima di procedere alle verifiche preliminari di cui all' art. 171-bis c.p.c., ha fissato un'udienza interlocutoria, nel corso della quale l'opponente ha confermato di non aver mai provveduto alla notificazione dell'atto introduttivo nei confronti dei suddetti soggetti e ha chiesto contestualmente la concessione di un termine per l' integrazione del contraddittorio, assumendo che si trattasse di litisconsorti necessari.

Con decreto dell'8 aprile 2026, il giudice ha rigettato tale istanza, rilevando che i predetti soggetti non erano stati ritualmente evocati in giudizio sin dall'origine e che, trattandosi di litisconsorti meramente facoltativi, non ricorrevano i presupposti per disporre l'integrazione del contraddittorio.

Dunque, il presente giudizio deve intendersi instaurato esclusivamente tra l'opponente e D. s.p.a., mandataria di L.P.N. 2023 s.r.l.

Alla prima udienza di comparizione del 3 giugno 2026, l'opponente non è comparso ed il giudice, fatte precisare le conclusioni, ha ordinato la discussione ed ha trattenuto la causa in decisione.

2. Il difetto di legittimazione attiva della L.P.N. 2023 s.r.l.

Con un primo motivo di opposizione, il Sig. P. contesta la legittimazione della cessionaria L.P.N. 2023 s.r.l. ad agire in via esecutiva, assumendo che non sarebbe stata fornita adeguata prova della cessione del credito e che la sola pubblicazione dell'operazione di cartolarizzazione nella Gazzetta Ufficiale non sarebbe sufficiente a dimostrare l' inclusione dello specifico credito azionato tra quelli oggetto di cessione.

Tale censura è infondata.

La creditrice opposta, costituendosi, ha allegato che il credito vantato nei confronti della debitrice principale era contraddistinto dal codice identificativo "(...)" e la circostanza non è stata oggetto di specifica contestazione da parte dell'opponente, cosicché deve ritenersi pacifica ai sensi dell' art. 115 c.p.c.; inoltre, ha indicato il sito internet <https://gaia.zenithservice.it/listacrediticeduti.aspx> ex art. 7.1 comma 6 della Legge sulla Cartolarizzazione, dal quale è consultabile l'elenco dei crediti ricompresi nell'operazione di cessione, tra i quali risulta incluso anche quello oggetto dell'azione esecutiva. Deve pertanto ritenersi raggiunta la prova dell'inclusione del credito azionato nel perimetro della cessione e, conseguentemente, affermarsi la legittimazione della L.P.N. 2023 s.r.l. ad agire in via esecutiva.

A ciò si aggiunga che la convenuta ha altresì depositato una dichiarazione della cedente B.P.S., la quale attesta che effettivamente il credito da essa vantato verso il sig. P. è stato ceduto alla L.P.N. 2023.

3. Il difetto del potere di rappresentanza sostanziale e processuale di D. s.p.a.

L'opponente eccepisce, altresì, il difetto del potere di rappresentanza sostanziale e processuale di D. s.p.a. quale mandataria di L.P.N. 2023 Srl, in quanto non iscritta all'albo degli intermediari finanziari ex art. 106 TUB.

Anche questa eccezione va rigettata, atteso che l'eventuale difetto di iscrizione del soggetto incaricato della riscossione nel predetto albo non si traduce in una causa di inesistenza o invalidità dell'azione esecutiva promossa nell'interesse del soggetto effettivamente titolare del credito. Infatti, come condivisibilmente affermato dalla giurisprudenza di legittimità, cui si conforma stabilmente la giurisprudenza di merito di questo distretto, "Il conferimento dell'incarico di recupero dei crediti cartolarizzati ad un soggetto non iscritto nell'albo di cui all'art. 106 T.U.B. e i conseguenti atti di riscossione da questo compiuti non sono affetti da invalidità, in quanto l'art. 2, comma 6, della L. n. 130 del 1999 non ha immediata valenza civilistica, ma attiene, piuttosto, alla regolamentazione amministrativa del settore bancario e finanziario, la cui rilevanza pubblicistica è specificamente tutelata dal sistema dei controlli e dei poteri, anche sanzionatori, facenti capo all'autorità di vigilanza e presidiati da norme penali, con la conseguenza che l'omessa iscrizione nel menzionato albo può assumere rilievo sul diverso piano del rapporto con la predetta autorità di vigilanza o per eventuali profili penalistici" (cfr Cassazione civile sez. III, 18/03/2024, n. 7243; Corte d'appello di Milano n. 81/2026, 346/2026, 1322/2026, 1694/2026).

4. La nullità del credito azionato e l'azione di ripetizione dell'indebito

Con un ulteriore motivo di opposizione, il Sig. P. deduce l'illegittima applicazione da parte della B.P.S., nell'ambito del rapporto di conto corrente posto a fondamento del credito azionato, di interessi usurari nonché di commissioni e competenze asseritamente non dovute.

La censura è inammissibile. Le questioni attinenti alla legittimità del credito portato dal decreto ingiuntivo avrebbero dovute essere fatte valere dal Sig. P. nel giudizio di opposizione ex art. 645 c.p.c., che invece si è estinto ai sensi dell'art. 309 c.p.c. nei confronti di tutti i fideiussori.

L'estinzione del giudizio di opposizione ha determinato il consolidamento del credito cristallizzato nel decreto ingiuntivo, con la conseguenza che risulta precluso dedurre, in sede di opposizione all'esecuzione, questioni attinenti al merito che avrebbero dovute essere fatte valere innanzi al giudice della cognizione. Infatti secondo il consolidato orientamento della Corte di Cassazione, ribadito con la sentenza n. 2785/2025 "Nel giudizio di opposizione all'esecuzione promossa in base a titolo esecutivo di formazione giudiziale, la contestazione del diritto di procedere ad esecuzione forzata può essere fondata su vizi di formazione del provvedimento solo quando questi ne determinino l'inesistenza giuridica, atteso che gli altri vizi e le ragioni di ingiustizia della decisione possono essere fatti valere, ove ancora possibile, solo nel corso del processo in cui il titolo è stato emesso, spettando la cognizione di ogni questione di merito al giudice naturale della causa in cui la controversia tra le parti ha avuto (o sta avendo) pieno sviluppo ed è stata (od è tuttora) in esame."

Ne consegue l'inammissibilità delle contestazioni relative all'asserita usurarietà degli interessi ed all'indebita applicazione di commissioni e competenze ulteriori.

Per le medesime ragioni deve essere rigettata anche la domanda con cui l'opponente chiede la restituzione degli interessi asseritamente usurari, applicati nel rapporto di conto corrente oggetto del decreto ingiuntivo. Infatti, una volta intervenuto il consolidamento del decreto ingiuntivo a seguito dell'estinzione del giudizio di opposizione, deve ritenersi definitivamente accertata la debenza delle somme in esso indicate, ivi comprese le poste relative agli interessi. Ne deriva che tali somme non possono più essere qualificate come indebito ai sensi dell'art.

2033 c.c., ma devono ritenersi legittimamente dovute in forza di un accertamento giurisdizionale definitivo.

5. La condanna al risarcimento dei danni subiti dal Sig. P.

Infine, l'opponente chiede che la L.P.N. 2023 S.r.l. venga condannata a risarcire il sig. P. della somma di Euro 60.000,00 per tutti i danni asseritamente subiti.

Nemmeno questa domanda può essere accolta, perché, anche a prescindere dalla sussistenza degli elementi costitutivi dell' illecito aquiliano, la L.P.N. 2023 S.r.l. è priva di legittimazione passiva in relazione ad eventuali conseguenze risarcitorie derivanti da condotte che sarebbero state poste in essere dalla cedente, B.P.S.. Infatti, con la cessione del credito il cessionario subentra esclusivamente nella posizione attiva del rapporto obbligatorio e non succede nella posizione complessiva del cedente, c o m e accade nel diverso caso della cessione del contratto. Ne consegue che nessuna pretesa risarcitoria può essere fatta valere nei confronti della società cessionaria in relazione a condotte imputabili al soggetto originariamente titolare del rapporto, dovendo eventuali obbligazioni risarcitorie gravare unicamente su quest'ultimo.

6. Le spese

Alla luce di quanto esposto, l'opposizione deve essere integralmente rigettata.

Le spese di lite seguono il principio della soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c. e sono, pertanto, poste a carico del Sig. P..

I compensi sono liquidati come in dispositivo, secondo i parametri minimi di cui al D.M. n. 147 del 2022, avuto riguardo allo scaglione fino a euro 260.000,00, con riconoscimento delle sole fasi di studio e introduttiva.

Questa limitazione è giustificata dalla presenza nella comparsa di costituzione di tre massime giurisprudenziali apparentemente estrapolate da pronunce della Corte di Cassazione (cfr. pag. 13: Cass. 21432/2021, Cass. 7024/2017, Cass. 24058/2004), che però, ad una più attenta lettura, risultano inesistenti: o meglio, le sentenze citate esistono, ma non hanno nulla a che vedere con le citazioni riportate dalla parte convenuta.

Ciò denota verosimilmente l'utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale nella redazione degli scritti difensivi, senza controllo da parte del difensore sui noti rischi di "allucinazione". Si tratta di una negligenza che in altri casi è stata ritenuta astrattamente qualificabile come condotta scorretta ai sensi dell' art. 88 c.p.c. e passibile persino di segnalazione all'Ordine di appartenenza. Tuttavia, nel caso di specie, si può soprassedere poiché il principio citato era comunque corretto e la difesa nel complesso risultava manifestamente fondata.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:

- 1) RIGETTA l'opposizione in quanto in parte infondata e in parte inammissibile;
- 2) CONDANNA il Sig. P. al pagamento delle spese processuali in favore di D. s.p.a. che si liquidano in euro 2.090,00 oltre spese generali 15% e accessori di legge se dovuti.

Conclusione

Così deciso in Milano, il 5 giugno 2026.

Depositata in Cancelleria l'8 giugno 2026.